



**TRIBUNALE DI AVELLINO  
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI**

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Giudice dell'udienza preliminare dott. Giuseppe Riccardi**

all'esito dell'udienza preliminare nel procedimento n. 586/2010 R.G.N.R. ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

**SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE  
(art. 425 c.p.p.)**

nei confronti di:

G.R., nato ad Avellino il 23/8/1958, residente in Montemiletto, via (*omissis*).

presente

Difeso dall'avv. G. Aufiero, presente.

**IMPUTATO**

1) per il reato di cui all'art. 20 co. 1 e 2, e 20 bis co. 2 L. 110/75 perché, trascurava di adoperare –nella custodia della sua pistola Beretta cal. 7,65 e delle relative munizioni la cui detenzione era regolarmente denunciata– ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica e, comunque, le cautele necessarie per impedire che persone anche parzialmente incapaci giungano ad impossessarsene agevolmente e, così, consentiva alla moglie, R.B., affetta da problemi psichici e che già in passato aveva tentato il suicidio, di impossessarsene per suicidarsi.

2) Per il reato di cui all'art. 589 c.p., perché, con la condotta imprudente, negligente ed imperita descritta nel capo che precede, e comunque con condotta posta in essere in violazione delle disposizioni precauzionali di cui agli artt. 20 co. 1 e 20 bis co. 2 L. 110/75, non prestando ogni diligenza nella custodia dell'arma e delle munizioni detenute e, in particolare, non adoperando tutte le cautele necessarie per impedire che

**persone anche parzialmente incapaci giungessero ad impossessarsene, consentiva alla moglie, R.B., affetta da problemi psichici e che già in passato aveva tentato il suicidio, di impossessarsi della sua pistola e munizioni e, così, ne cagionava la morte, in quanto la predetta utilizzava arma e munizioni per suicidarsi nella stanza adibita a cucina di casa.**

**In Montemiletto il 29/1/2010**

### **Conclusioni**

Il P.M. ha chiesto il rinvio a giudizio.

Il difensore ha chiesto emettersi sentenza di non luogo a procedere.

### **Motivazione**

Con richiesta di rinvio a giudizio depositata dal P.M. in data 27.9.2010 G.R. veniva tratto a giudizio in ordine ai reati di omessa o negligente custodia di armi e di omicidio colposo.

All'odierna udienza preliminare, all'esito della discussione delle parti, il Giudice decideva dando lettura del dispositivo.

Dal materiale probatorio acquisito è emersa con chiarezza la dinamica dei fatti contestati all'odierno imputato.

Il 29 gennaio 2010 R.B. veniva rinvenuta priva di vita, supina su un divano ubicato nel vano cucina dell'abitazione familiare di via (*omissis*) in Montemiletto; immediatamente si constataba che la donna si era suicidata con un colpo di arma da fuoco, esploso mentre era distesa sul divano ove era solita dormire di notte; sul ventre della donna veniva rinvenuta l'arma adoperata, una pistola semiautomatica Pietro Beretta cal. 7,65, con il cane ancora armato, mentre a terra, a circa un metro dal divano, veniva rinvenuto un bossolo cal. 7,65; si accertava inoltre che il foro d'ingresso del proiettile era nella regione temporale destra, e presentava le caratteristiche del foro di colpo esploso a contatto.

La natura volontaria del decesso, peraltro, veniva confermata dal rinvenimento di un biglietto sul tavolo, contenente la somma di 480,00 Euro ed una lettera, scritta su quattro foglietti strappati da un'agenda, destinata al marito della donna ("per G.R."): nella lettera, oltre a ripercorrere i problemi coniugali che avevano determinato la donna all'insano gesto, veniva indicato il luogo ove doveva essere cercata la somma di denaro da utilizzare per i propri funerali; ed infatti, in un cofanetto verde sul comò della camera da letto si rinveniva una somma di € 5.650,00, oltre ad un buono postale fruttifero.

Nel cesto di vimini accanto al divano, poi, veniva rinvenuto un borsello di colore verde, che si accertava essere la custodia della pistola; l'arma, regolarmente denunciata dal marito, infatti, era da questi custodita all'interno della camera da letto.

Nel corso delle indagini, il marito della donna riferiva che da circa due anni dormivano in stanze separate (lui in camera da letto e la moglie in cucina), e che da circa venti giorni avevano avviato un procedimento per la separazione consensuale, in quanto da diversi

anni non andavano più d'accordo; aggiungeva che già nel 2006 la donna aveva tentato il suicidio, mediante assunzione di farmaci.

In ordine alla pistola adoperata dalla donna, G.R. dichiarava di custodirla abitualmente nella camera da letto, collocata nell'angolo dell'armadio unitamente a due fucili da caccia, e dinanzi all'anta dell'armadio era collocato un tavolino con il televisore; mentre la pistola era custodita in un marsupio di colore verde –quello rinvenuto nel cesto di vimini accanto al divano-, i due caricatori erano custoditi all'interno dello scatolo della pistola, sempre all'interno dell'armadio.

La madre della donna, F.M.A., riferiva di dormire da circa due mesi presso l'abitazione della figlia, ma di non avere sentito nulla, e di non essersi accorta di nulla, pur essendosi svegliata alle 7.30 per tornare presso la propria abitazione; precisava che le porte delle stanze erano tenute chiuse, e che da quando aveva iniziato a dormire dalla figlia non aveva percepito problemi, avendo anzi notato che era alle prese con occupazioni domestiche ("sembrava che stava bene e proprio ieri l'ho vista serena e tant'è che stava ricamando un lenzuolo e lei mi ha detto che stava ricamando la figura di Padre Pio") e non assumeva più farmaci ("di salute mia figlia B. stava bene. In passato è stata curata dal dott. T. di Montemiletto per alcuni problemi di nervosismo. Ultimamente non accusava più disturbi e non l'ho vista prendere più farmaci").

Le medesime circostanze venivano altresì confermate dai figli: G. M. riferiva che la madre era da alcuni anni in cura dal dott. T., "in quanto affetta da problemi psichici", sebbene proprio nei giorni precedenti l'avesse notata più serena, e avesse raccolto la confidenza che non assumeva più farmaci in quanto si sentiva meglio; aggiungeva che tutti i componenti della famiglia, compresa la madre, erano a conoscenza del posto ove il padre custodiva le armi, e che qualche anno prima la donna aveva ingerito dei farmaci dopo essersi allontanata da casa.

G. Ma. riferiva che la sera precedente, dopo aver cenato, ed avere giocato a carte anche con la madre, quest'ultima si andava a sedere sul divano, ed iniziava a scrivere sulla propria agenda; essendosi incuriosito, e notando che stava scrivendo da molto tempo, le chiedeva cosa stesse scrivendo, facendo una battuta ("che stai scrivendo la Divina Commedia?"); successivamente, dopo aver riaccompagnato la fidanzata, rientrava in casa, e notava la madre "ancora seduta e pensierosa"; pertanto, si sedeva accanto alla donna chiedendole cosa avesse: "mia madre mi rispondeva cose strane che mi facevano preoccupare del tipo "Ma. io non sono più di questo mondo e questo mondo non appartiene più a me"; dopo aver tentato di tranquillizzarla, dunque, andava a dormire, dandole il bacio della buona notte; nel corso della notte, tuttavia, non aveva udito alcun rumore; aggiungeva che la madre era in cura dal dott. T. per "problemi di depressione", che nel 2006 aveva tentato il suicidio assumendo dei farmaci, e che per tale motivo in famiglia "eravamo un po' attenti e preoccupati agli atteggiamenti di mia madre (...) perché in più di qualche circostanza mia madre mi ha detto che si voleva eliminare in quanto a suo dire non serviva più a nulla".

Il medico di fiducia, il dott. Gius. R., confermava che la donna era in cura per una sindrome depressiva, per la quale assumeva con continuità farmaci, e che qualche anno prima aveva tentato di suicidarsi assumendo farmaci in dose non terapeutica.

Il dott. T. riferiva di avere avuto in cura la signora R.B. tra il 2008 ed il 2009, per una sindrome depressiva, e di avere consigliato ai familiari di prestare particolare attenzione agli episodi di angoscia "presenti in una prima fase", nonostante la donna "non manifestasse ideazione suicidiaria"; dopo circa un anno, avendo manifestato segni di ripresa, i contatti con la paziente si erano diradati, i controlli erano divenuti sporadici e la terapia era stata ridotta; all'epoca dell'ultimo colloquio la dimensione depressiva "non era di rilevanza psicopatologica ma investiva la sfera esistenziale", il rischio di suicidio era "bassissimo", anche per l'assenza di precedenti rilevanti, "se si eccettua un episodio del 2006 a sfondo dimostrativo".

L'autopsia effettuata dal dott. L. P. confermava l'ipotesi del suicidio, in ragione della sede attinta (regione parieto-temporale destra), delle caratteristiche del foro d'entrata (colpo esplosivo a contatto), della direzione del colpo (tramite da destra a sinistra, leggermente obliquo dal basso in alto e dall'avanti all'indietro).

Nel corso dell'interrogatorio reso da G.R. il 14.7.2010, peraltro, questi confermava le modalità di custodia dell'arma già riferite, aggiungendo di non essere a conoscenza del fatto che la moglie sapesse dove si trovassero i caricatori, sebbene fosse a conoscenza del possesso della pistola, e di non immaginare che la donna fosse in grado di armare la pistola, non avendo alcuna dimestichezza con le armi; inoltre, riferiva di non potere prevedere gli intenti suicidi della moglie, che, al di là di un episodio ritenuto 'dimostrativo' dallo stesso medico-psichiatra che l'aveva in cura, non soffriva di problemi depressivi di rilevanza psicopatologica.

Alla stregua degli elementi probatori illustrati, dunque, va emessa sentenza di non luogo a procedere nei confronti dell'odierno imputato.

G.R. risponde infatti di omessa o negligente custodia delle armi e di omicidio colposo; la condotta negligente ed imprudente posta in essere nella custodia della pistola integrerebbe il profilo di colpa dotato di efficacia causale nella morte della moglie, avvenuta in seguito alla scelta di autosoppressione compiuta.

Al riguardo, va innanzitutto evidenziato che l'art. 20 della L. 110/75 prescrive che "la custodia delle armi (...) deve essere assicurata con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica", e la violazione di tali "prescrizioni" è punita dalla fattispecie contravvenzionale di cui al comma 2 dell'art. 20; sul punto va peraltro precisato che l'adozione di "efficienti difese antifurto" è prescritta soltanto per chi esercita professionalmente attività in materia di armi o esplosivi.

Oltre all'ipotesi di negligente custodia prevista dall'art. 20, è stata altresì contestata l'ipotesi dell'omessa adozione delle cautele necessarie nella custodia delle armi, disciplinata dall'art. 20 bis, che, al comma 2, prevede una fattispecie contravvenzionale per "chiunque trascura di adoperare, nella custodia delle armi, munizioni ed esplosivi (...) le cautele necessarie per impedire che alcuna delle persone indicate nel medesimo comma 1

(n.d.r.: tra cui le “persone anche parzialmente incapaci”) giunga ad impossessarsene agevolmente”.

La violazione delle regole cautelari di condotta cristallizzate nelle due norme richiamate, già di per sé integranti ipotesi contravvenzionali, costituisce dunque, nell’ipotesi accusatoria, la condotta colposa del reato di omicidio colposo di cui all’art. 589 c.p. .

In altri termini, ciò che viene contestato all’odierno imputato è la morte della moglie, che, sebbene ascrivibile ad un atto volontario della stessa, è causalmente collegata all’omessa o negligente custodia della pistola concretamente adoperata per il suicidio.

Ebbene, è pacifico al riguardo che l’obbligo di diligenza nella custodia delle armi previsto dall’art. 20 della legge 18 aprile 1975 n.110, quando non si tratti di soggetti che esercitino professionalmente attività in materia di armi ed esplosivi, deve ritenersi adempiuto alla sola condizione che risultino adottate le cautele che, nelle specifiche situazioni di fatto, possono esigersi da una persona di normale prudenza, secondo il criterio dell’*id quod plerumque accidit* (Cass.pen, sez. I, 21.1.2000 n. 1868, Romeo: nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato senza rinvio la decisione con la quale era stata ritenuta la penale responsabilità di un soggetto il quale aveva tenuto le armi nella propria abitazione, munita soltanto dei normali mezzi di chiusura, in un armadio e in una valigia posta sotto il detto mobile); poiché la norma di legge non indica le modalità con le quali le armi e le munizioni devono essere custodite, adoperando anzi una dizione semanticamente ampia (“deve essere assicurata con ogni diligenza”), il concreto accertamento del rispetto del comando legislativo è dunque rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito (ex multis, Cass.pen., sez. I, 12.1.1997 n. 4792, Sabatino; Cass.pen., sez. I, 13.5.2004 n. 24271, Cedro); al riguardo, va altresì evidenziato che la diligenza imposta dalla norma è finalizzata all’interesse della “sicurezza pubblica”. Nel caso di specie, l’imputato conservava la pistola ed i caricatori in due distinte custodie, collocate nell’armadio della camera da letto in suo uso esclusivo (almeno da due anni, allorquando viveva sostanzialmente separato dalla moglie), e dinanzi alle ante dell’armadio aveva collocato un mobile con il televisore: non esercitando professionalmente attività in materia di armi ed esplosivi, del resto, egli non era tenuto ad adottare maggiori cautele o efficienti difese antifurto, in quanto, essendo finalizzato alla salvaguardia dell’interesse pubblico, il generico dovere di diligenza deve ritenersi adempiuto ogniqualvolta l’arma venga comunque sottratta alla disponibilità di coloro che frequentano l’abitazione, e non sia immediatamente accessibile ad eventuali intrusi, nei confronti dei quali, peraltro, solo l’adozione di speciali cautele –cui i soggetti privati non sono tenuti- potrebbe offrire maggiori garanzie (Cass.pen., sez. I, 9.12.1996 n. 1295, Curcio); in tal senso, del resto, si è espressa la prevalente giurisprudenza di legittimità, nel caso di due fucili da caccia tenuti sopra un armadio all’interno della propria abitazione (Cass.pen., sez. I, 6.10.2004 n. 46265, Aiello; Cass.pen., sez. I, 14.12.1999 n. 7154, Cariello), di un fucile da caccia custodito all’interno di un garage di esclusiva proprietà (Cass.pen., sez. I, 19.3.2004 n. 15541, Sallicandro), di un’arma, anche carica, lasciata all’interno della

camera da letto di un'abitazione occupata solo da due persone adulte (Cass.pen., sez. I, 8.5.2003 n. 24060, Conti).

Dunque, la custodia dell'arma e dei caricatori all'interno di un armadio ubicato in una stanza in uso esclusivo, e comunque all'interno di un'abitazione frequentata soltanto da persone adulte, anche se a conoscenza del luogo di conservazione, non può ritenersi condotta inosservante dell'obbligo di diligenza "nell'interesse della sicurezza pubblica", non emergendo profili di potenziale diffusione, verso terzi, del pericolo insito nella disponibilità di un'arma.

Ma anche la fattispecie prevista dall'art. 20 bis non appare integrata nel caso di specie: al di là del contrasto interpretativo in ordine al perfezionamento del reato, coincidente con la semplice omissione delle cautele, secondo un orientamento (Cass.pen., sez. V, 30.10.2007 n. 45964, Misuraca, secondo cui "il reato di omessa custodia di armi (art. 20 bis L. n. 110 del 1975) è un reato di mera condotta e di pericolo che si perfeziona per il solo fatto che l'agente non abbia adottato le cautele necessarie, sulla base di circostanze da lui conosciute o conoscibili con l'ordinaria diligenza, indipendentemente dal fatto che una delle persone indicate dalla norma incriminatrice - minori, soggetti incapaci, inesperti o tossicodipendenti - sia giunta a impossessarsi dell'arma o delle munizioni, in quanto è necessario che, sulla base di circostanze specifiche, l'agente possa e debba rappresentarsi l'esistenza di una situazione tale da richiedere l'adozione di cautele specifiche e necessarie per impedire l'impossessamento delle armi da parte di uno dei soggetti indicati"; Cass.pen., sez. I, 3.12.2003 n. 12295, Melillo), ovvero con l'effettivo impossessamento dell'arma da parte del minore o dell'incapace, secondo altro orientamento (Cass.pen., sez. I, 22.10.1999 n. 13894, Marguglio, secondo cui la mera possibilità che i soggetti minori o incapaci entrino in possesso di armi lasciati alla loro portata per mancanza di diligenza nella custodia ricade invece nella norma generale di cui al precedente art. 20), irrilevante nella fattispecie in esame, in quanto risulta esservi stato anche l'impossessamento della pistola, va evidenziato che per l'integrazione della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 20 bis occorre che l'omessa adozione delle "cautele necessarie" nella custodia delle armi avvenga in presenza di minori, persone anche parzialmente incapaci, tossicodipendenti e persone imperite nel maneggio di armi, e sia idonea ad un loro impossessamento agevole delle stesse.

Trattasi dunque di un reato omissivo improprio (*rectius*, di evento), nel quale la condotta è rappresentata dall'omessa adozione delle "cautele necessarie", l'impossessamento agevole integra l'evento (almeno secondo l'orientamento che ritiene il reato perfezionato con l'apprensione dell'arma), ed il potenziale 'contatto' con l'arma da parte di minori o incapaci rappresenta la situazione tipica in presenza della quale scatta l'obbligo giuridico di adottare le cautele necessarie.

Ebbene, nel caso di specie deve innanzitutto ritenersi che non ricorra la situazione tipica dell'obbligo 'qualificato' di custodia, descritto, peraltro, in termini estremamente generici ed indeterminati, calibrati sull'evento che si intende impedire ("trascura di adoperare (...) le cautele necessarie per impedire che alcuna delle persone (...) giunga ad

impossessarsene agevolmente"): invero, l'arma era custodita all'interno di un'abitazione ove risiedevano soltanto persone adulte, e R.B. non poteva essere considerata "persona anche parzialmente incapace".

Il disagio psichico del quale soffriva, infatti, oltre a non rientrare nel concetto di incapacità, non era emerso in tutta la sua gravità; invero, a prescindere dalla circostanza che negli ultimi tempi la sindrome depressiva sembrava essersi ridimensionata, tanto che si erano diradati i colloqui con lo psichiatra che l'aveva avuta in cura, e la stessa donna non assumeva più i farmaci a lei prescritti, anche il tentativo di suicidio risalente al 2006 era stato attribuito dallo psichiatra, in maniera probabilmente frettolosa, ad un intento 'dimostrativo'; in tal senso, provenendo l'indicazione diagnostica da una fonte qualificata (il medico psichiatra che l'aveva in cura, e che ha escluso un'ideazione suicidiaria), certamente aveva anche una idoneità ad elidere la prevedibilità in concreto dell'evento poi verificatosi, e dunque a non 'richiamare' l'attenzione dei familiari in ordine alla necessità di speciali cautele.

Al riguardo, inoltre, va evidenziato, in termini più generali, che la malattia psichica –in questo caso, peraltro, neppure diagnosticata-, nell'impianto normativo delineato dalla celebre legge "Basaglia" del 13 maggio 1978 n. 180, non è considerata come causa generale di incapacità della persona, e comunque non è ad essa equiparata; nel ripudiare il modello "custodialistico" nel trattamento della malattia mentale, sotteso alle presunzioni di incapacità e di pericolosità dei malati di mente, la legge n. 180/1978 ha infatti introdotto un modello fondato sulla libertà del paziente e sulla volontarietà dei trattamenti terapeutici; alla stregua di tale modello 'partecipativo', dunque, la persona che soffra di malattia mentale non è privata della capacità giuridica (come nella precedente legislazione, dettata dalla legge 14 febbraio 1904 n. 36), e, salvo che necessiti di trattamenti sanitari obbligatori, che possono essere disposti autoritativamente soltanto "quando esistano alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici" non accettati dal paziente (art. 1 e ss. L. 180/1978 e artt. 33-34 L. 833/1978), è ritenuta libera e capace, e non può essere sottoposta a forme di custodia o vigilanza.

Nel caso di specie, dunque, va rilevato che R.B. non poteva ritenersi "persona anche parzialmente incapace", ai fini dell'integrazione della norma di cui all'art. 20 bis L. 110/75: al di là della gravità della sindrome depressiva (probabilmente sottovalutata, ma non certo dal marito, che non aveva obblighi di garanzia o di protezione), la donna, prima di porre in essere la drammatica scelta autosoppressiva, risultava lucida e dotata di ogni capacità intellettuale ed emotiva, come del resto si evince dal tenore della lettera lasciata al marito prima di suicidarsi.

Dunque, non può ritenersi che esistesse la situazione tipica presupposto dell'obbligo di diligenza qualificata, la cui inosservanza integra il reato di cui all'art. 20 bis, non essendovi circostanze specifiche per le quali l'agente dovesse (e potesse) rappresentarsi l'esistenza di una situazione tale da richiedere l'adozione di cautele specifiche e necessarie per impedire l'impossessamento delle armi da parte di una persona incapace (Cass.pen., sez. V, 30.10.2007 n. 45964, Misuraca).

Peraltro, anche le modalità di custodia concretamente adottate non possono ritenersi inosservanti dell'indeterminato obbligo di diligenza 'qualificata' prescritto dall'art. 20 bis: al riguardo, è stato infatti affermato che "ai fini della sussistenza del reato previsto dall'art. 20-bis, comma secondo, della legge 18 aprile 1975 n. 110 (omessa adozione delle cautele necessarie nella custodia di armi, munizioni ed esplosivi) è sufficiente la semplice omissione delle cautele commisurate alla diligenza dell'uomo medio e proporzionate al pericolo che la norma intende scongiurare, quale si presenta nel caso concreto. Ne consegue che la custodia dell'arma all'interno di un mobile ed in un ambiente nella particolare disponibilità del legittimo detentore (nella specie, nella camera da letto) va ritenuta cautela adeguata, non richiedendo la norma incriminatrice nè l'effettivo impossessamento da parte dei soggetti indicati nel comma precedente dello stesso articolo, nè l'adozione di precauzioni atte a precludere in modo assoluto a costoro l'impossessamento" (Cass.pen., sez. I, 3.12.2003 n. 12295, Melillo); e nel caso di specie, la custodia dell'arma all'interno dell'armadio ubicato nella camera da letto, nella particolare disponibilità del legittimo detentore, va ritenuta cautela adeguata, essendo comunque sottratta alla disponibilità immediata degli altri familiari conviventi, tutti adulti.

Infine, richiedendo la norma, altresì, che l'impossessamento sia avvenuto "agevolmente", deve escludersi l'esistenza del reato quando per l'impossessamento sia necessario porre in essere una condotta particolare diretta a superare gli accorgimenti e le misure adottate dal possessore per la custodia dell'arma (Cass.pen., sez. I, 12.1.1997 n. 4792, Sabatino); trattasi, infatti, di una sorta di ipotesi di agevolazione colposa, in cui la negligente custodia dell'arma deve costituire non già un'occasione per l'altrui impossessamento, ma un fattore dotato di idoneità causale nei confronti dell'altrui condotta: e, nel caso di specie, R.B., avendo assunto la drammatica scelta autosoppressiva, si è deliberatamente impossessata della pistola del marito, non certo rinvenuta per caso, ma cercata, unitamente al caricatore, altrove custodito, per compiere il suicidio programmato, e lucidamente 'spiegato' in una lettera scritta poche ore prima del drammatico gesto.

Già l'insussistenza dei profili di inosservanza nella custodia dell'arma sarebbero sufficienti ad un proscioglimento dell'imputato anche dall'imputazione per il reato di omicidio colposo, atteso che verrebbe meno la condotta colposa causativa dell'evento morte.

Peraltro, nella fattispecie in esame, oltre ai numerosi interrogativi di carattere etico che calamita la scelta di autosoppressione, convergono altresì molteplici profili di rilevanza giuridica, di carattere costituzionale e di spessore dommatico.

Invero, il reato di omicidio colposo contestato al legittimo detentore di un'arma da fuoco per il suicidio posto in essere deliberatamente da una persona solleva innanzitutto dubbi di qualificazione giuridica.

Nella ricostruzione implicitamente sottesa all'ipotesi accusatoria, infatti, potrebbe delinearsi un concorso colposo in fatto altrui doloso, sulla cui ammissibilità non vi è tuttora consenso: a prescindere da una isolata, benché autorevole, voce, la dottrina prevalente nega la configurabilità del concorso colposo nel delitto doloso, fondando la tesi su una lettura congiunta dell'art. 42 comma 2 c.p., per cui la responsabilità colposa

presuppone una espressa previsione legislativa, e dell'art. 113 c.p., che ammette espressamente soltanto la cooperazione colposa nel delitto colposo; mancherebbe, dunque, innanzitutto l'espressa previsione legislativa della responsabilità colposa nel delitto doloso; in secondo luogo, l'inammissibilità di un concorso colposo nel delitto doloso discenderebbe dalla previsione espressa di ipotesi tassative di agevolazione colposa di altrui fatti dolosi (artt. 254, 259, 350 c.p.); infine, il carattere personale della responsabilità penale, anche colposa, imporrebbe di circoscrivere l'obbligo di diligenza alla propria condotta, non potendosi pretendere anche il dovere di impedire comportamenti di terze persone, nell'esplicazione di autonome scelte di carattere volontario.

Secondo una parte della dottrina, peraltro, il concorso colposo sarebbe ammissibile rispetto alla contravvenzione dolosa, in quanto non esclusa dall'art. 113 c.p. (che disciplina la cooperazione colposa nel delitto colposo), e dunque rientrante nell'ambito di operatività dell'art. 110 (concorso nel reato), in ragione della regola sancita dall'art. 42 comma 4 c.p. .

In giurisprudenza, al contrario, dopo un primo orientamento sfavorevole (Cass.pen., sez. IV, 11.10.1996 n. 9542, De Santis), la tesi affermata più recentemente ammette la configurabilità del concorso colposo nel reato doloso: invero, sul presupposto della non unitarietà del fatto-reato concorsuale, le forme di partecipazione soggettiva eterogenea sono ritenute ipotizzabili in quanto la struttura del dolo contiene la colpa, rispetto alla quale comprende un elemento ulteriore (la previsione e volizione dell'evento); sulla base di tale affermazione, evocata dalla celebre formula dottrinale cristallizzata nel "non c'è dolo senza colpa", si ritiene che gli artt. 42 comma 2 e 113 c.p. non impediscano la compartecipazione colposa nel reato doloso, non essendo necessaria la previsione espressa di tale forma di compartecipazione, "perché se è prevista la compartecipazione nell'ipotesi più restrittiva non può essere esclusa nell'ipotesi più ampia che la prima ricomprende e non è caratterizzata da elementi tipici incompatibili" (in termini identici, Cass.pen., sez. IV, 14.11.2007 n. 10795, Pozzi, e Cass.pen., sez. IV, 12.11.2008 n. 4107, Calabrò); peraltro, se nel concorso di cause colpose indipendenti, la cui disciplina si rinviene nell'art. 41 comma 3 c.p., è possibile il riconoscimento della partecipazione colposa indipendente al reato doloso, in quanto la potenziale concausa costituita dal "fatto illecito altrui" può avere carattere doloso o colposo ("le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa precedente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui"), sarebbe irragionevole, nel distinto caso della cooperazione (art. 113 c.p.), escludere la più grave ipotesi della partecipazione colposa al delitto doloso solo perché l'agente è consapevole dell'altrui condotta dolosa.

Alla stregua di tale ricostruzione, dunque, si afferma che "il concorso colposo è configurabile anche rispetto al delitto doloso, sia nel caso in cui la condotta colposa concorra con quella dolosa alla causazione dell'evento secondo lo schema del concorso di cause indipendenti, sia in quello della cooperazione colposa, purchè, in entrambi i casi, il reato del partecipe sia previsto dalla legge anche nella forma colposa e nella sua condotta siano presenti gli elementi della colpa, in particolare la finalizzazione della regola cautelare violata alla prevenzione del rischio dell'atto doloso del terzo e la prevedibilità

per l'agente dell'atto del terzo" (Cass.pen., sez. IV, 14.11.2007 n. 10795, Pozzi, e Cass.pen., sez. IV, 12.11.2008 n. 4107, Calabrò).

Al di là della disputa teorica, che esula dai limiti della presente decisione, va peraltro evidenziato che l'irragionevolezza di una pretesa lacuna di tutela (la punibilità espressa del concorso colposo nel reato doloso) -contrassegnando proprio la peculiarità del diritto penale, improntato al principio di frammentarietà, il cui carattere è stato efficacemente cristallizzato dalla celebre immagine della 'raccolta pigra delle azioni tra le onde della vita quotidiana' del criminalista tedesco Karl Binding - non può comunque fondare una inammissibile interpretazione analogica; inoltre, l'affermazione dell'identità strutturale tra dolo e colpa, sulla quale è stata fondata l'ammissibilità di un concorso colposo nel reato doloso, è esplicitamente negata dalla stessa teoria evocata dalla formula "non c'è dolo senza colpa", peraltro controversa in dottrina, secondo cui "dal punto di vista strutturale, dolo e colpa sono concetti giuridici che esprimono fenomeni diversi, da aliud a aliud", ed "in quanto connotati strutturalmente diversi, dolo e colpa contribuiscono senz'altro a individuare il tipo dei singoli reati dolosi e colposi (...) adempiono a un essenziale ruolo tipicizzante"; il "rapporto scalare" tra dolo e colpa, infatti, viene in rilievo, secondo tale autorevole ricostruzione, "nell'ordine dei criteri normativi che fondano e graduano la colpevolezza dell'agente"; dunque, la eterogeneità strutturale del dolo e della colpa non può essere obliterata nell'ambito della tipicità soggettiva del concorso (o della cooperazione), in assenza di espresse previsioni legislative.

Il rilievo delle considerazioni richiamate non è escluso dalla circostanza che nel caso di specie non può ipotizzarsi una forma (colposa) di compartecipazione, innanzitutto per l'assenza di un legame psicologico tra la condotta colposa dell'imputato ed il fatto doloso della moglie: al riguardo, invero, non è emersa una prevedibilità in concreto dell'evento da parte dell'imputato, che, in assenza di elementi diagnostici che potevano a lui provenire dalle indicazioni dello psichiatra che aveva in cura la moglie, e che aveva escluso una ideazione suicidiaria della paziente, non poteva avere consapevolezza dell'altrui condotta volontaria.

Peraltro, nella fattispecie in esame la condotta colposa sarebbe causalmente collegata ad un fatto altrui doloso non costituente reato, atteso che l'evento-morte è derivato dal suicidio della moglie dell'imputato, che, nell'ordinamento penale, è atto lecito (o comunque tollerato); non vi sarebbe, in altri termini, un fatto-reato rispetto al quale la condotta asseritamente colposa possa essere ritenuta accessoria, nella declinazione propria delle regole del concorso di persone.

Esclusa, dunque, una compartecipazione colposa ad un fatto altrui doloso, va presa in considerazione l'ipotesi di un concorso di cause indipendenti: come si è già in precedenza evidenziato, in assenza di un legame soggettivo tra le concause di un evento, la regola giuridica va rinvenuta nella dimensione del nesso di causalità, ed in particolare nella disciplina sul concorso di cause contenuta nell'art. 41 c.p. .

Al riguardo, come è noto, l'art. 41 comma 1 c.p. sancisce, in via di principio, l'irrilevanza delle concause, ovvero dei fattori ulteriori rispetto alla condotta dell'autore che si innestano sul processo causale produttivo dell'evento lesivo; dunque, allorquando la

condotta dell'autore abbia comunque spiegato un'efficacia causale nella produzione dell'evento, non soltanto sussiste il rapporto di causalità materiale, ma esistono altresì i presupposti per una imputazione giuridica dell'evento.

Al contrario, il nesso di causalità dovrà essere escluso nei casi di decorso causale atipico, allorquando l'evento lesivo (es. morte in seguito a suicidio), ancorché legato da un nesso di causalità materiale alla condotta dell'autore (es. suicidio commesso con l'arma incautamente custodita), non sia inquadrabile in una successione normale di accadimenti, appartenga ad un genere di rischio del tutto differente rispetto a quello creato dalla condotta dell'agente; in tal caso, dunque, sarà applicabile l'art. 41 comma 2 c.p., che esclude il nesso di causalità allorquando intervenga una causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l'evento, ovvero allorquando ricorrano fattori causali atipici, in quanto straordinari ed imprevedibili, suscettibili di rappresentare l'unica causa giuridicamente rilevante dell'evento.

E l'interruzione del nesso di causalità giuridica ricorre anche allorquando la concausa, precedente, simultanea o sopravvenuta, consista nel "fatto illecito altrui" (art. 41 comma 3 c.p.).

Nel caso di specie, la condotta colposa (contestata) di custodia incauta dell'arma, avendo determinato una situazione di rischio, in violazione delle regole di prudenza e delle norme sulla custodia delle armi, avrebbe costituito senz'altro una concausa materiale dell'evento-morte realizzatosi, unitamente alla condotta volontaria, ma non illecita, di autosoppressione.

Sussiste, dunque, un nesso di condizionamento tra l'originario fattore di rischio, innescato dalla inadeguata custodia di un'arma, ed il successivo suicidio posto in essere dalla moglie dell'imputato; e, almeno astrattamente, l'altrui atto doloso autosoppressivo non può essere ascritto alla categoria delle cause sopravvenute da sole sufficienti a determinare l'evento lesivo (art. 41 comma 2 c.p.), in quanto, almeno in alcune ipotesi (previste dalla norma), non si tratta di un decorso causale atipico, esulante dalla categoria di rischi giuridicamente rilevanti, connessi alla violazione delle norme sulla custodia delle armi.

In altri termini, la violazione delle regole di prudenza ovvero delle norme sulla custodia concretizza proprio il rischio che le corrispondenti regole cautelari sono finalizzate a prevenire (evitare che terzi possano impossessarsi delle armi, determinando pericoli per la sicurezza pubblica, nel caso dell'art. 20 L. 110/75, ovvero per se stessi, allorquando si tratti di persone minori o incapaci, nel caso dell'art. 20 bis).

In tal caso, dunque, la configurabilità di un'autonoma responsabilità (monosoggettiva, non concorsuale) per omicidio colposo discende dallo scopo della norma violata.

E tuttavia l'autonoma responsabilità deve ritenersi esclusa, nel caso di specie, dalla già evidenziata insussistenza del profilo di colpa addebitato.

Peraltro, la carenza di tipicità oggettiva della condotta colposa ipotizzata (omessa o negligente custodia di un'arma) si riflette anche sul profilo del nesso di causalità: invero, se in presenza di persone minori o incapaci la norma costituisce una posizione di garanzia -sub specie obbligo di controllo su eventuali fonti di pericolo- in capo al detentore di

un'arma, in tal modo attraendo una condotta di suicidio nell'ambito dei rischi giuridicamente rilevanti connessi alla violazione della norma cautelare, nel caso di terzi dotati di ordinaria autodeterminazione responsabile, la norma di comando che impone un'adeguata custodia delle armi non è finalizzata a prevenire altresì i pericoli rivolti ai 'beni propri', ma solo quelli rivolti ai 'beni altrui' (l'interesse pubblico richiamato nell'art. 20 L. 110/75).

In tal senso, dunque, il suicidio posto in essere da parte di una persona dotata di autodeterminazione responsabile –pur astrattamente integrando l'evento-morte descritto nella fattispecie di omicidio colposo- non può essere ritenuto uno sviluppo logico della condotta colposa di inadeguata custodia dell'arma, trattandosi di un decorso causale atipico, esulante dalla categoria dei rischi che la norma cautelare mirava a prevenire; pur sussistendo, quindi, il nesso di condizionamento materiale tra l'asserita inadeguata custodia dell'arma e l'evento-morte conseguente al suicidio, non può essere affermata l'imputazione giuridica dell'evento, essendo l'atto di autosoppressione una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento lesivo (art. 41 comma 2 c.p.).

Del resto, sotto un profilo più generale, si è evidenziato che nei casi di autoesposizione a pericolo il principio di libera autodeterminazione della persona umana non consente di ascrivere un evento dannoso frutto di una deliberata scelta di un soggetto ad un agente che pure abbia contribuito a causarlo; l'enucleazione di pretesi obblighi di custodia o di vigilanza in assenza di espresse previsioni normative, infatti, connoterebbe forme di paternalismo giuridico eccentriche in un ordinamento ispirato al principio di laicità.

Ebbene, se tali obblighi di custodia o vigilanza sono stati tradizionalmente esclusi in capo ai medici psichiatri, nei casi di suicidio di pazienti sottoposti volontariamente (meno pacifica essendo l'ipotesi coattiva) alle cure (in tal senso, Cass.pen., sez. II, 11.5.1990, Manuali; Cass.pen., sez. IV, 5.5.1987; Corte Assise Cagliari, 16.9.1999, Uras; contra, di recente, Cass.pen., sez. IV, 6.11.2003 n. 1442), sul presupposto che "non possono essere posti a carico dello psichiatra compiti di polizia" (Cass.pen., sez. II, 11.5.1990, Manuali), tantomeno può enuclearsi una posizione di garanzia in capo al coniuge di una persona capace, sebbene afflitta da sindrome depressiva.

Infine, non può essere ritenuta configurabile una responsabilità penale colposa rispetto ad atti autolesivi, per di più penalmente leciti: oltre alla controversa configurabilità, come si è rilevato, di un contributo colposo ad atto doloso altrui, nel nostro ordinamento l'autolesione ed il suicidio non sono fatti penalmente rilevanti; al di fuori dell'aiuto o istigazione al suicidio (art. 580 c.p.) e degli atti autolesivi inferti in frode all'assicurazione (art. 642 c.p.), infatti, si tratta di fatti penalmente indifferenti.

Dunque, sul presupposto che il fatto di omicidio (morte cagionata da terzi) è diverso ed ontologicamente eterogeneo rispetto al suicidio (morte cagionata da se stessi), coincidendo solo per un frazione della fattispecie –l'evento naturalistico morte-, l'ipotesi di omicidio colposo non può essere estesa al suicidio come 'fattispecie colposa corrispondente' rispetto all'art. 580 c.p.; ciò è confermato proprio dalla seconda parte del comma 2 dell'art. 580,

che, solo nei casi di suicidio di infraquattordicenne o di persona incapace di intendere e di volere, dichiara applicabili le fattispecie di omicidio; la mancanza legale, o naturale, della volontà dell'agente, infatti, riporta all'omicidio ciò che di un suicidio ha solo l'apparenza, in quanto l'autore materiale del fatto (il suicida) non agit, sed agitur; ed in tali casi l'omicidio colposo può essere applicato, qualora il suicidio –che è a tutti gli effetti un omicidio- sia cagionato per colpa.

Nei casi di suicidio di persona capace, invece, la responsabilità penale è limitata alle forme di agevolazione dolosa del fatto penalmente lecito descritte nell'art. 580 c.p., norma eccezionale e non estensibile analogicamente; e dunque l'agevolazione colposa del suicidio, come è stato rilevato in dottrina, "non solo non può assumere rilievo ai fini della fattispecie in esame, la quale comprende solo l'agevolazione dolosa, ma non può nemmeno integrare il delitto di omicidio colposo, giacché normativamente l'agevolare l'altrui suicidio è fatto diverso dal cagionarne la morte".

Alla stregua delle argomentazioni che precedono, dunque, va emessa sentenza di non luogo a procedere nei confronti di G.R. in ordine ai reati a lui ascritto perché il fatto non sussiste.

Per la complessità dei temi affrontati e per esigenze di ruolo, va fissato in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione.

**P.Q.M.**

Letti gli artt. 425 e ss., e 530 c.p.p., dichiara il non luogo a procedere nei confronti di G.R. in ordine ai reati a lui ascritti perché il fatto non sussiste.

Fissa il termine di giorni novanta per il deposito della motivazione.

Avellino, 23.2.2011

**Il Giudice dell'udienza preliminare  
Dott. Giuseppe Riccardi**